



Il Ministro del turismo

Aggiornamento dell'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente, annualità 2026.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 20 settembre 2024, prot. n. 184611, pubblicato sulla GURI del 4 dicembre 2024, recante “*Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici unici di progetto, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l'art. 37 sulla *“Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”*;

VISTO l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, l'art. 1, che ai commi 366 e 368 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028”*, che ha, tra l'altro, disposto un rifinanziamento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente pari a euro 25.000.000,00 per l'annualità 2026 e ha modificato le modalità per l'attuazione e il riparto delle risorse in esame di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO l'art. 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo il quale *“con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui*

al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi”;

VISTO l’art. 1, comma 369 bis, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall’art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale *“con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369”;*

VISTO il Decreto del Ministro del turismo 18 marzo 2026, prot. n. 39068, recante *“Disposizioni applicative per l’attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’art. 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;*

VISTA anche la deliberazione della Corte dei conti n. 29/2023/CC del 19 dicembre 2023, nonché la successiva deliberazione n. 38/2025/CCC del 18 luglio 2025, rese all’esito del controllo concomitante, recanti osservazioni relative ad una puntuale scansione temporale delle fasi di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTO il Piano Strategico del turismo - PST- 2023-2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2023;

VISTO l’atto di indirizzo del Ministro per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2026 e per il triennio 2026-2028, 30 dicembre 2025, prot. n. 279782;

VISTA la Direttiva generale per l’azione e la gestione per l’anno 2026, adottata in data 14 gennaio 2026, prot. n. 3801, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 26 febbraio 2026 al n. 188;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Serie L del 15 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante *“Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;*

VISTO l’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente per l’annualità 2026, adottato in data 26 marzo 2026, prot. n. 43830, che, tra l’altro, definisce gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle

determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO, altresì, che il sopraccitato Atto di programmazione individua, per l'annualità 2026, la quota pari all'80% del Fondo di parte corrente destinata a iniziative cofinanziate dalle Regioni e la quota del 20% destinata a iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo;

VISTO che l'art. 4, comma 2, del decreto 18 marzo 2026, prot. n. 39068, stabilisce che con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione delle risorse alle Regioni e Province autonome;

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato Atto di programmazione 26 marzo 2026, prot. n. 43830, le Regioni sono tenute a presentare l'istanza di finanziamento delle proposte progettuali a valere sulla quota 80% del Fondo di parte corrente in conformità alla ripartizione delle risorse di cui al sopraccitato decreto;

VISTO, altresì, che, il sopraccitato art. 4, comma 4, dell'Atto di programmazione ha individuato, come termine ultimo per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte delle Regioni, la data del 31 maggio 2026;

VISTO il decreto del Ministro del turismo recante la ripartizione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'annualità 2026 e di conto capitale per il triennio 2026-2028, adottato in data 27 maggio 2026, prot. n. 82687;

RITENUTO di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4, comma 4 dell'Atto di programmazione 26 marzo 2026, prot. n. 43830, al fine di assicurare alle Regioni tempi utili per presentare l'istanza di finanziamento;

DECRETA

Articolo 1

Il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla quota 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'annualità 2026, di cui all'art. 4, comma 4 dell'Atto di programmazione 26 marzo 2026, prot. n. 43830, è prorogato al 30 giugno 2026.

Articolo 2

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo e la pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

IL MINISTRO DEL TURISMO